

All. "D" - Bozza di Convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

e

ETS, singolo o associato, selezionato come "soggetto privato"

per l'attivazione di un partenariato, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, in relazione all'istituzione e alla gestione del Presidio turistico in "Area archeologica del Campi Flegrei e Solfatara", ai sensi del comma f), art. 15 "Istituzione di presidi permanenti turistici", L.R. 16 marzo 1986, n. 11, definito ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione.

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

(La convenzione indicherà le attività e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti, in relazione all'Avviso, alla proposta progettuale (PP) presentata, alla eventuale valutazione della Commissione, qualora costituita, alle risultanze dei tavoli di co-progettazione, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso pubblicato dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, e dai relativi allegati.

La convenzione, inoltre, indicherà le ipotesi ed i relativi limiti in ordine alle modifiche successive al rapporto di partenariato (sia in termini di mutamenti soggettivi, che di modifiche progettuali e di modifiche del progetto sotto il profilo anche finanziario), nel rispetto dei principi di buona fede e di leale collaborazione, sulla base di quanto previsto dal Progetto presentato a seguito della determinazione del Responsabile Amministrativo dell'Ente parco n. 17 del 28.03.2025.)

Art. 2 – (Durata ed efficacia della convenzione)

(La convenzione indicherà la durata del rapporto di collaborazione in relazione al Progetto. La convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento del relativo rapporto, nonché fintanto che perduri il rapporto – avente funzione presupposta – fra Ente Parco ed ETS, singolo o associato).

Art. 3 – (Quadro economico del progetto)

(La convenzione indicherà l'insieme delle risorse economiche, strumentali e di personale, messe a disposizione dei progetti sia dalla parte pubblica che dagli ETS selezionati ad esito della procedura.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

(La convenzione richiederà, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dagli ETS selezionati nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore e del codice del Terzo settore).

Art. 5 – (Attività e sedi)

(La convenzione indicherà le attività che saranno svolte dagli ETS nel rispetto di quanto previsto dal Progetto e dall'Avviso pubblicato dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, la sede o le sedi delle attività stesse, eventuali azioni di educazione ambientale a svolgersi, ecc.).

Art. 6 – (Coordinamento)

(La convenzione disciplinerà la funzione di coordinamento degli interventi e delle attività, svolte dagli ETS, individuati ad esito della procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione del Progetto, nonché delineerà il ruolo dell'Ente Parco quale supervisore delle attività a farsi).

Art. 7 – (Assicurazioni e garanzie)

(La convenzione potrà, in relazione alla specificità dell'ambito di intervento e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, prevedere l'obbligo per gli ETS selezionati di prestare idonee garanzie per la tutela dei terzi rispetto a danni o ad altri fatti).

Art. 8 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

(La convenzione disciplinerà le modalità ed i termini di riconoscimento ed effettiva messa a disposizione dell'eventuale contributo pubblico di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico).

Art. 9 – (Spese ammissibili)

(La convenzione, con riferimento alle attività ed agli interventi proposti, disciplinerà l'ammissibilità della spesa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso).

Art. 10 – (Divieto di cessione)

(La convenzione, tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ad esito della procedura di co-progettazione, prevederà il divieto di cessione da parte degli ETS selezionati, fatte salve le ipotesi di modifiche previste dall'art. 1 ed autorizzate dall'Ente Parco.

Inoltre, al fine di scongiurare ipotesi patologiche del rapporto, sarà richiesto l'impegno, a carico degli ETS, a segnalare tempestivamente criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto).

Art. 11 – (Monitoraggio delle attività)

(La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), con prioritario riguardo al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Progetto, ai fini della successiva rendicontazione, nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso).

Art. 12 – (Rendicontazione delle spese)

(La convenzione disciplinerà termini e modalità della rendicontazione delle spese, in modo da scongiurare eventuali ipotesi patologiche del rapporto e avendo la possibilità di risolvere eventuali situazioni di criticità).

Art. 13 – (Inadempienze)

(La convenzione disciplinerà le ipotesi di inadempienze, con il relativo regime sanzionatorio, previsto in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, comunque coerenti con quanto previsto dall'Avviso).

Art. 14 - (Revisione)

(La convenzione indicherà termini, limiti e modalità di revisione della convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, altri fattori esogeni alle parti).

Art. 15 – (Risoluzione)

(La convenzione disciplinerà l'ipotesi della sua risoluzione ed il relativo procedimento, anche in rapporto alle ipotesi di risoluzione della Convenzione fra ETS ed Ente Parco in relazione al Progetto, quale accordo presupposto, con conseguente caducazione automatica della convenzione fra Amministrazione procedente e relativo partenariato, in quanto rapporto “derivato”.

La convenzione, infine, in ragione della natura “unitaria” del Progetto, prevederà l'ipotesi – ove possibile – della risoluzione parziale della stessa con conseguente salvaguardia delle parti non interessate dalla patologia del rapporto).

Art. 16 - (Tracciabilità flussi finanziari)

(La convenzione indicherà le modalità di attuazione della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 17 – (Trattamento dei dati personali)

(La convenzione disciplinerà il trattamento degli eventuali dati personali trattati nell'attuazione del progetto, ai sensi della vigente disciplina).

Art. 18 – (Controversie)

(La convenzione indicherà il foro competente in caso di eventuali controversie).

Art. 19 – (Rinvii normativi)

(La convenzione indicherà eventuali rinvii normativi)

20 – (Registrazione)

(La convenzione sarà eventualmente sottoposta a registrazione a cura e con oneri e spese a carico degli EAP).

Art. 21 – (Allegati)

(La convenzione indicherà gli eventuali allegati).

Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione.

